

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3786</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BREDA**

*Presentata il 4 aprile 1989*

### Indennità di maternità per le farmaciste titolari di farmacia

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Le farmaciste titolari di farmacia sono state finora escluse dalle prestazioni economiche per puerperio e maternità previste per le altre lavoratrici, dipendenti e autonome.

In particolare la recente legge 29 dicembre 1987, n. 546, ha regolamentato l'indennità di maternità anche per quelle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, contadine) finora non tutelate in gravidanza e maternità, ma ha lasciato scoperte altre categorie di lavoratrici autonome.

Fra queste le farmaciste titolari di farmacia subiscono in misura maggiore tale vuoto legislativo, dovendo provvedere in proprio a chi le deve sostituire nella conduzione della farmacia durante l'assenza, e questo rappresenta un onere abbastanza

pesante per le titolari di farmacia a basso volume di affari, o poste in località disagiate o sprovviste di farmacisti abilitati a sostituirle durante il periodo di gravidanza e di puerperio.

La proposta ricalca, nella sua essenza e nei caratteri generali, la citata legge n. 546 del 1987, e trova copertura nel contributo annuo, indicato in lire 50.000 per iscritto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) alla cui solidarietà si fa ricorso in attesa di una completa fiscalizzazione dell'onere.

Anche se rivolta ad una non numerosa categoria di lavoratrici-imprenditrici, la proposta in effetti è volta alla tutela dell'importanza sociale della maternità, e per questo se ne raccomanda una sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alle farmaciste titolari di farmacia iscritte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data prevista per il parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto, calcolata nella misura dei cinque dodicesimi della retribuzione annua prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i farmacisti dipendenti di farmacia.

## ART. 2.

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta dall'Ente nazionale assistenza previdenza farmacisti a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata in carta libera e corredata di certificato medico indicante la data presunta del parto, a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine prescrittivo di 180 giorni dalla data effettiva del parto.

2. L'ENPAF provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

## ART. 3.

1. L'indennità di cui all'articolo 1 spetta anche nel caso di adozione o affidamento in preadozione di un bambino di età inferiore ai 6 anni. La domanda, in carta libera e corredata di copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo, deve essere presentata dall'interessata all'Ente di previdenza e assistenza farmacisti entro il termine prescrittivo di 180 giorni dalla data del predetto provvedimento di adozione o affidamento in preadozione.

## ART. 4.

1. Alle iscritte all'ENPAF, in caso di aborto, spontaneo o terapeutico, avvenuto oltre il compimento del terzo mese di gravidanza, è corrisposta un'indennità calcolata nella misura dell'80 per cento di un dodicesimo della retribuzione annua prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i farmacisti dipendenti di farmacia. La domanda, in carta libera e corredata da certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto, spontaneo o terapeutico, deve essere presentata dall'interessata all'ENPAF entro il termine prescrittivo di 180 giorni dall'evento.

## ART. 5.

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ogni farmacista titolare di farmacia verserà all'ENPAF un contributo annuo di lire 50.000.

## ART. 6.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'ENPAF, con proprio decreto stabilisce le variazioni del contributo di cui all'articolo 5.